



PROVINCIA DI MATERA

COPIA

DECRETO PRESIDENZIALE N. 1 DEL 10-01-2023

OGGETTO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI MATERA DI MATERA INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL COMMA 1 BIS DELL'ART. 54 DEL D. LGS 165/2001, MODIFICATO DALL'ART. 4 DEL DL 30/04/2022 N. 36, CONVERTITO DALLA LEGGE 79 DEL 29/06/2022

PROPONENTE SEGRETARIO GENERALE

L'anno **duemilaventitre** il giorno **dieci** del mese di **gennaio**, il **Presidente Avv. Piero Marrese**, con i poteri allo stesso conferiti dalle disposizioni di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., adotta il presente decreto in ordine all'argomento in oggetto.

Richiamati:

- la Legge 06.11.2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 con il quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001;
- l'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1 comma 44 della L. 190/2012 che prevede: al comma 1: *"Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia"*; al comma 5: *"Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. (omissis). A*

tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione”;

Dato atto:

- che con DPR 16/04/2013 è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici che trova applicazione in via integrale in ogni amministrazione;

- che con delibera n. 75 del 24/10/2013 la CiVIT ha approvato le “Linee guida in materia di Codice di Comportamento (art. 54 comma 5 D.Lgs. 165/2001)”;

- che con deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020 l’Autorità Nazionale anticorruzione ha proceduto ad aggiornare le Linee guida in materia di codici di comportamento, spostando l’attenzione di cinque macro aree ed ambiti ovvero: Conflitto di interessi, rapporti con il pubblico, correttezza e buon andamento del servizio, collaborazione attiva dei dipendenti per prevenire forme di corruzione e casi di *maladministration*, comportamento nei rapporti con i privati;

Rilevato che con Decreto Presidenziale n. 23 del 09/03/2021 è stato adottato il vigente Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti della Provincia di Matera;

Considerato che il legislatore ha modificato il comma 1 bis dell’art. 54 del D. Lgs 165/2001 con l’art. 4 del DL 30/04/2022 n. 36 (convertito dalla legge 79 del 29/06/2022), introducendo la previsione di *“una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione”;*

Ravvisata, in ottemperanza al succitato articolo, la necessità di integrare e aggiornare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Matera;

Predisposte le modifiche atte a recepire le previsioni suddette nel modo seguente:

- L’art. 10 del Codice di comportamento vigente è così rubricato: *“Comportamento nei rapporti con i privati e i mezzi di informazione. Utilizzo dei social network”;*
- Il testo dell’art. 10 è così interamente modificato:

“1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali e con incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.

In particolare, salvo il diritto di esprimere valutazioni o diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali:

- a) non devono utilizzare le informazioni riservate per scopi connessi con l'esercizio della propria attività e devono prestare la dovuta diligenza ed attenzione anche in relazione alla loro divulgazione involontaria;*
- b) evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la rispettiva attività di servizio;*
- c) astenersi da qualsiasi altra dichiarazione e/o divulgazione ai mezzi di informazione che per le forme e per i contenuti possa nuocere all'Ente, ledendone l'immagine, il prestigio o compromettendone l'efficienza;*
- d) non sollecitare la divulgazione, in qualunque forma, di notizie inerenti l'attività dell'Amministrazione;*
- e) non promettere vantaggi o facilitazioni per pratiche amministrative in trattazione;*
- f) non anticipare contenuti nei procedimenti di gara o concorsi;*
- g) non diffondere risultati di procedimenti prima che siano conclusi e ne sia data pubblicazione.*

I dipendenti o Dirigenti che, in nome dell'Amministrazione, intrattengono rapporti con altre Amministrazioni, Enti, Organismi e soggetti terzi più in generale, sono tenuti a non riportare ed a non utilizzare al di fuori del mandato di rappresentanza ricevuto le informazioni acquisite in ragione di tali rapporti o comunque classificate come riservate.

2. I dipendenti nei rapporti privati si comportano con correttezza per non ledere l'immagine di sé stessi come dipendenti pubblici né l'immagine dell'Amministrazione: essi si astengono dal diffondere con qualunque mezzo, compreso il web o i social network, i blog o i forum, commenti o informazioni, compresi foto, video, audio, lesivi dell'immagine dell'Amministrazione comunale e dei suoi rappresentanti, dell'onorabilità di colleghi, nonché della riservatezza o della dignità delle persone, o tali da suscitare riprovazione, polemiche, strumentalizzazioni.

3. I dipendenti consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte dall'Ente, si comportano in modo tale da salvaguardarne la reputazione e la fiducia dell'opinione pubblica, astenendosi da comportamenti o situazioni comportanti conflitto di interessi o un danno di immagine e nocumento.

4. *I dipendenti non possono diffondere, in qualsiasi forma e attraverso qualunque media e social media, informazioni riservate, confidenziali e identificative personali di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio lavoro.*

5. *I dipendenti non intrattengono a titolo personale, anche al di fuori dell'orario di lavoro, rapporti con gli organi di informazione circa l'attività dell'ufficio di appartenenza. I rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti istituzionali, sono tenuti dai soggetti istituzionalmente individuati, nonché eventualmente dai dipendenti espressamente incaricati.*

6. *I dipendenti evitano di postare, pubblicare ed esprimere, anche nell'ambito dei social network, giudizi sull'operato dell'Ente derivanti da informazioni assunte nell'esercizio delle proprie funzioni, che possano recare danno o nocumento allo stesso. A tal proposito si intendono anche tutte le azioni di condivisione o interazione con terzi.*

7. *I dipendenti si astengono da dichiarazioni pubbliche pregiudizievoli dell'immagine della Amministrazione e adottano ogni cautela per evitare che proprie manifestazioni del pensiero, verbali, scritte o espresse con qualsiasi mezzo, possano essere riconducibili o attribuibili all'Amministrazione Comunale, assicurando che ogni commento sia inteso espressione delle proprie opinioni personali e non di quelle di soggetti appartenenti all'Ente.*

8. *I dipendenti nel caso di accesso a un social network con un account personale per propri interessi sono personalmente responsabili dei contenuti pubblicati sul social utilizzato se attinenti all'attività dell'Ente.*

9. *Fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni nell'esercizio e a tutela dei diritti sindacali e fermo restando il principio costituzionale di libertà di espressione del proprio pensiero fuori dall'esercizio delle funzioni, in considerazione della qualità di dipendenti pubblici, i dipendenti della Provincia si impegnano a mantenere un comportamento corretto, ineccepibile ed esemplare anche nella partecipazione a discussioni su chat, blog, social forum on line, ispirato all'equilibrio, alla ponderatezza, al rispetto delle altrui opinioni e ai doveri inerenti alla funzione, mantenendo un atteggiamento responsabile e consapevole di riserbo e cautela nell'esprimere, anche via web, opinioni, valutazioni, critiche su fatti ed argomenti che interessano l'opinione pubblica o che possano coinvolgere la propria attività svolta all'interno del proprio Ente.*

10. La segnalazione di problematiche, carenze e di ogni altra disfunzione o anomalia inerente alle attività svolte o ai servizi di appartenenza va fatta seguendo le procedure previste all'interno dell'Amministrazione e nel rispetto delle competenze istituzionali assegnate.

11. Il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e politici, non consente di rilasciare dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Amministrazione e del suo personale.

12. I dipendenti osservano quanto previsto ai commi precedenti anche al di fuori dell'orario di lavoro laddove risulti manifesta e conoscibile dai terzi la loro qualità di funzionari e dipendenti della Provincia di Matera e/o le informazioni diffuse siano state acquisite nello svolgimento dei compiti d'ufficio

13. L'inosservanza, da parte del dipendente, degli obblighi di cui al presente articolo, comporta la segnalazione dell'infrazione, da parte del Responsabile della struttura dove il dipendente presta attività lavorativa, entro dieci giorni dalla notizia del fatto, con la conseguente trasmissione degli atti all'Ufficio per i procedimenti disciplinari;"

Ritenuto di dover integrare e aggiornare il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Matera, si propone l'adozione del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

SI PROPONE

Di deliberare per tutte le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come segue:

- 1) di integrare e aggiornare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Matera allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, quale necessario adeguamento alle nuove previsioni dell'art. 54 del D. Lgs 165/2001 (Allegato A);
- 2) di dare atto che il suddetto Codice rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato e costituisce elemento essenziale del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ogni amministrazione;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da separata ed unanime votazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Angela ETTORRE

IL PRESIDENTE

Vista la proposta su estesa;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

Tutto ciò premesso, nella spiegata qualità, in virtù dei poteri ascritti dalla legge.

D E C R E T A

DI APPROVARE la proposta come sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

Il presente decreto:

- ha decorrenza immediata;
- viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera, affinché chiunque ne possa prendere conoscenza.

IL PRESIDENTE
Avv. Piero Marrese

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Piero Marrese

PARERI SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE N. 4 DEL 10-01-2023

OGGETTO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI MATERA DI MATERA INTEGRAZIONE
E AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL COMMA 1 BIS DELL'ART. 54 DEL D. LGS 165/2001, MODIFICATO
DALL'ART. 4 DEL DL 30/04/2022 N. 36, CONVERTITO DALLA LEGGE 79 DEL 29/06/2022

PROPONENTE SEGRETARIO GENERALE

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa.

Matera, 10-01-2023

IL RESPONSABILE
F.to Dr.ssa Maria Angela ETTORRE

Il dipendente incaricato dal Segretario Generale attesta che il presente Decreto Presidenziale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line il giorno 10-01-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Matera, 10-01-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
